

CAMERA DEI DEPUTATI N. 129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ANGELINO PAOLO, BARDELLINI, ZAPPA, FERRI
LUZZATTO, SAVOLDI, PASSONI**

Presentata il 19 luglio 1958

Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crescente intensità dei trasporti su strada, sia per l'aumento del numero dei motoveicoli e degli autoveicoli in circolazione, sia per l'aumento della loro velocità e delle loro dimensioni, pone con urgenza il problema dell'assicurazione obbligatoria per i rischi che gli utenti della strada, specialmente quelli forniti di mezzi leggeri e i pedoni, giornalmente incontrano e che uguagliano o superano i rischi che si incontrano nei luoghi di lavoro.

Secondo i dati forniti da *Documenti di vita italiana* nel 1956 erano in circolazione 1.051.004 autovetture, 316.855 autocarri, 30.000 rimorchi di autocarri, 12.000 autobus, 504.900 motocarrozze e motocicli, 1.500.000 motoleggere, 73.550 motocarri, 45.500 motofurgoni e motofurgoncini leggeri, con un totale di 3.564.043 veicoli a motore, cui sono da aggiungere 840.000 biciclette a motore.

In questi dati non sono compresi gli automezzi ed i motomezzi appartenenti alle Forze armate e al Corpo diplomatico.

Allo sviluppo crescente della motorizzazione non ha corrisposto un adeguato adattamento della rete stradale. Le strade in genere, e quelle italiane in particolare, sono state tracciate e costruite ai tempi della trazione animale, poco intensa, lenta e non

pericolosa. Poche sono le strade che sono state tracciate e costruite in anni in cui la motorizzazione aveva assunto una notevole importanza.

Non tutte le strade di vecchio tracciato sono state corrette nelle curve più pericolose e adeguatamente sistemate e ampliate. Dovranno ancora passare parecchi anni prima che il programma di trasformazione e di adeguamento della nostra rete stradale alle necessità della motorizzazione sia attuato. Intanto gli incidenti stradali aumentano con un ritmo impressionante. Nel 1956 sono stati registrati in Italia 167.514 incidenti stradali con 143.346 vittime, di cui 6.746 sono decedute. La cronaca giornaliera ci ammonisce che il numero degli incidenti non accenna affatto a diminuire. Il problema è di una gravità eccezionale e va affrontato decisamente: sul piano tecnico con la rapida trasformazione della nostra rete stradale; sul piano assicurativo, rendendo obbligatoria l'assicurazione degli autoveicoli e dei motoveicoli, per la responsabilità civile verso i terzi, al fine di provvedere all'indennizzo dei danni subiti dalle vittime o dai loro familiari.

Non è dato conoscere quanti dei veicoli a motore che circolano sulle nostre strade sono assicurati per la responsabilità civile; è però un fatto certo che molti non sono assi-

curati e che frequente è il caso di vittime o di familiari di vittime che non ricevono il minimo indennizzo neppure per le spese di cura o per le spese di funerali, perché gli investitori non assicurati non hanno mezzi.

Non si esagera affermando che oggi l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile non è meno necessaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In Svizzera si è provveduto a rendere obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile per i danni causati con l'uso dei veicoli a motore con la « Legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi » del 15 marzo 1932, e precisamente con gli articoli da 48 a 58 compreso. In detta legge sono indicati i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria e la somma per la quale ciascun tipo di veicolo deve essere assicurato per un sinistro e per ciascuna vittima di un sinistro.

In Inghilterra l'assicurazione è stata resa obbligatoria con la *Road Traffic Act* del 1930, e precisamente con gli articoli da 35 a 43, legge che fu emendata con la *Road Traffic Act* del 1934, articoli da 10 e 12.

Anche la legge inglese del 1930 specifica i tipi di veicoli per i quali l'assicurazione è obbligatoria e le somme minime per le quali debbono essere assicurati.

In Inghilterra, come alternativa all'assicurazione obbligatoria, è consentita la costituzione di un deposito a garanzia del risarcimento dei danni (*Road Traffic Act*, 1930, articolo 35, n. 4).

Analogamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro prevedeva il 2° comma dell'articolo 19 del testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con regio decreto n. 51 del 3 gennaio 1904.

Tale alternativa è inclusa nella presente proposta di legge, anche se molto presumibilmente non avrà larga applicazione.

Mentre le leggi svizzera e inglese prescrivono i massimali per i quali ciascun tipo di veicolo a motore deve essere assicurato, i proponenti hanno ritenuto opportuno demandare al regolamento per l'esecuzione della legge le somme minime per cui ciascun tipo di veicolo deve essere assicurato e i relativi premi massimi di assicurazione. La ragione è ovvia: in tempi di fluttuazione dei valori dei segni monetari, è indispensabile che si possa procedere agli adeguamenti con una procedura più celere di quella prevista per la modificazione di una legge.

I proponenti ritengono che in un avvenire prossimo la materia dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile dovrà essere inserita nel Codice della strada. In quella sede potrà essere completata con norme che prevedono la corresponsione, a richiesta degli infortunati o delle famiglie, di acconti mensili pari al guadagno medio mensile dell'infortunato e per la durata della inabilità al lavoro fino alla risoluzione della vertenza.

Non sfuggirà agli onorevoli colleghi il fine umano e sociale al quale la presente proposta di legge si ispira.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi tutti i veicoli a motore, elencati nell'articolo 12 della presente legge, in circolazione quando i motori hanno la cilindrata non inferiore a centimetri cubi 98 e la potenza non inferiore a 3 cavalli-vapore.

Non sono considerati terzi, agli effetti della presente legge, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle che col proprietario del veicolo convivono e hanno comunità di interessi.

L'assicurazione per la responsabilità civile, di cui alla presente legge, è estesa a tutte le persone trasportate, ad eccezione di quelle indicate nel comma precedente.

È considerato proprietario del veicolo a motore, agli effetti della presente legge, l'intestatario della licenza di circolazione o della autorizzazione alla circolazione.

ART. 2.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile:

a) i veicoli a motore appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni e agli Enti parastatali;

b) i veicoli a motore i cui proprietari abbiano costituito presso la Cassa depositi e prestiti per ciascun veicolo un deposito cauzionale a garanzia del risarcimento dei danni causati ai terzi con l'uso del veicolo. Tale deposito cauzionario non potrà essere inferiore alla somma per cui è obbligatoria l'assicurazione.

Il deposito cauzionario deve essere costituito tramite la Tesoreria della provincia in cui il veicolo è o sarà immatricolato.

ART. 3.

Il proprietario o il guidatore del veicolo a motore in circolazione deve essere in possesso del certificato di assicurazione oppure del certificato o della polizza di costituzione del deposito cauzionario presso la Cassa depositi e prestiti per la responsabilità civile verso i terzi.

Egli è tenuto a presentare il certificato di assicurazione oppure il certificato o la polizza di costituzione di deposito cauzionario a richiesta di qualsiasi ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

ART. 4.

In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo a motore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario, il quale è tenuto a dare comunicazione all'assicuratore dell'avvenuto trapasso di proprietà entro i 15 giorni successivi a quello in cui è stato perfezionato il contratto di acquisto del veicolo a motore.

Entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'assicuratore ha ricevuto la comunicazione del trapasso di proprietà di un veicolo a motore, sia l'assicuratore che l'assicurato possono recedere dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5.

L'assicuratore è obbligato a dare immediata comunicazione del preavviso di rescissione dal contratto di assicurazione alla Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione.

Le Prefetture sono tenute a ritirare le licenze di circolazione e le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli a motore per i quali si è verificato il recesso dai contratti di assicurazione entro il periodo di durata del preavviso.

ART. 6.

Il rilascio e il rinnovo annuale della licenza di circolazione o della autorizzazione alla circolazione per i veicoli a motore è subordinato alla presentazione del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi oppure del certificato o della polizza che comprovi la costituzione del deposito cauzionario, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

In caso di sinistro il proprietario del veicolo a motore è obbligato a darne avviso entro tre giorni all'assicuratore se il veicolo è assicurato oppure alla Cassa depositi e prestiti se è stato costituito il deposito cauzionario di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

La Cassa depositi e prestiti, al ricevimento dell'avviso di cui all'articolo precedente, è tenuta a sospendere il rimborso richiesto dal depositante a mente dell'articolo 9

della presente legge fino alla definizione della vertenza relativa ai danni derivati dal sinistro di cui è stato dato avviso a norma del precedente articolo 7.

ART. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rimborsare il deposito cauzionario di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della presente legge:

a) se alla domanda di rimborso è allegata una polizza di assicurazione per la responsabilità civile contratta a norma della presente legge per l'uso del veicolo a motore per il quale era stato costituito il deposito cauzionario;

b) se alla domanda di rimborso sono allegati:

1°) l'originale o la copia autenticata del documento che comprovi il trapasso di proprietà del veicolo a motore, oppure la dichiarazione rilasciata dal Circolo ferroviario di ispezione da cui risulti che è stato rifiutato il certificato di approvazione del veicolo a motore perché non più adatto alla circolazione;

2°) la dichiarazione del richiedente che non è in corso nei suoi confronti alcuna azione per risarcimento di danni causati con l'uso del veicolo a motore per il quale il deposito cauzionario era stato costituito.

ART. 10.

La Cassa depositi e prestiti è tenuta a pagare, entro il limite del deposito costituito a norma della presente legge, le somme dovute dal depositante a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'uso del veicolo a motore:

a) a richiesta del depositante che abbia dato il preavviso di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) a presentazione da parte del danneggiato di sentenza passata in giudicato che lo costituisca creditore nei confronti del depositante per danni derivati dall'uso del veicolo a motore.

Nel caso che siano più persone danneggiate e la somma dei danni superi l'ammontare del deposito, la Cassa depositi e prestiti è tenuta a pagare solo dopo che i danneggiati abbiano documentato nei modi di legge l'avvenuta ripartizione giudiziale o stragiudiziale della somma depositata.

ART. 11.

Qualora vi siano più persone danneggiate e l'indennità dovuta dal proprietario del veicolo a motore superi la somma assicurata

o depositata, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza della somma assicurata o depositata.

L'assicuratore che, ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, ha pagato ad una o ad alcune delle persone danneggiate una somma superiore alle quote di loro spettanza, non è tenuto responsabile di fronte alle altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salvo il diritto degli interessati ad esperire l'azione intesa al recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai fini della ripartizione in conformità al primo comma del presente articolo.

ART. 12.

La somma assicurata o depositata per la responsabilità civile del proprietario del veicolo a motore per ogni singolo sinistro quando una o più persone abbiano riportato lesioni corporali, non può essere inferiore a quella che sarà determinata dal regolamento per l'esecuzione della presente legge per ciascuno dei seguenti tipi di veicoli a motore:

- motoscooter;
- motociclo;
- motocarro;
- autovettura;
- autocarro adibito al trasporto di merci;
- autocarro con rimorchio adibito al trasporto di merci;
- autocisterna adibita al trasporto di carburanti e di altre materie infiammabili;
- autocisterna motrice con autocisterna rimorchio;
- autobus capace di trasportare fino a dieci persone;
- autobus capace di trasportare fino a venti persone;
- autobus capace di trasportare oltre venti persone.

ART. 13.

La polizza di assicurazione per la responsabilità civile non può contenere alcuna clausola intesa a limitare o ad annullare l'obbligazione dell'assicuratore relativa al risarcimento dei danni subiti dalla parte danneggiata e derivanti dall'uso del veicolo a motore, nella misura in cui l'autorità giudiziaria ha ritenuto responsabile l'assicurato entro i limiti della somma assicurata.

ART. 14.

L'assicuratore può rivalersi nei confronti dell'assicurato dichiarato responsabile dalla autorità giudiziaria fino alla concorrenza della somma pagata alla parte danneggiata a titolo di risarcimento di danni nei casi seguenti:

a) se il veicolo a motore nel momento del sinistro era guidato da persona sprovvista di patente di abilitazione alla guida;

b) se il guidatore non era in normali condizioni mentali;

c) se il guidatore era in stato di provata ubriachezza;

d) se il sinistro è avvenuto durante la partecipazione a gare o corse;

e) se il veicolo trasportava un numero di persone o un carico superiore a quello consentito;

f) se il veicolo era sprovvisto di fari o di freni sufficienti;

g) se il guidatore, accortosi di un guasto agli organi di guida, non ha voluto fermare il veicolo prima del sinistro.

ART. 15.

In caso di sinistro, quando l'assicurato sia stato dichiarato responsabile dall'autorità giudiziaria, sono a carico dell'assicuratore entro il limite della somma assicurata;

a) le spese di trasporto dei feriti al più prossimo ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato e le spese di medicazione;

b) le spese di trasporto dei feriti all'ospedale o al loro domicilio;

c) le spedità;

d) le spese mediche, e farmaceutiche per gli infortunati che vengono curati a domicilio.

ART. 16.

Lo Stato contrae, presso assicuratori ammessi all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, un'assicurazione a favore delle persone uccise o ferite con autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria rimasti sconosciuti o con autoveicoli usati arbitrariamente da terzi senza colpa dei proprietari degli autoveicoli stessi.

ART. 17.

All'onere derivante dall'assicurazione di cui al precedente articolo 16 si fa fronte mediante un contributo a carico degli assicuratori esercenti in Italia l'assicurazione responsabilità civile per i veicoli a motore.

Il contributo a carico di ciascun assicuratore viene determinato in base ai premi di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore riscossi nell'anno precedente.

ART. 18.

Il proprietario di un veicolo a motore che circola sulle strade pubbliche o di uso pubblico che contravviene alle disposizioni del 1° comma dell'articolo 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 oppure con l'arresto da 10 a 50 giorni.

In caso di recidiva la pena viene raddoppiata.

Per il recidivo che incorra in una successiva contravvenzione la pena viene triplicata e la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione del veicolo viene ritirata per un periodo non inferiore a sei mesi.

Se il contravventore documenta prima del giudizio che al momento della contravvenzione era in vigore una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, o una polizza di costituzione di deposito cauzionario a norma della presente legge, la pena pecuniaria è ridotta a un decimo.

ART. 19.

L'assicuratore che contravviene alle disposizioni del primo comma dell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 20.

Il proprietario di un veicolo a motore che dopo un sinistro tenta di ottenere il rimborso del deposito costituito presso la Cassa depositi e prestiti affermando il falso nella dichiarazione di cui al n. 2 del precedente articolo 9 è punito con la multa di lire 50.000 a lire 200.000 e con la reclusione da tre mesi a due anni.

ART. 21.

Il proprietario di un veicolo a motore che, avendo costituito il deposito cauzionario, in caso di sinistro non ne dà avviso alla Cassa depositi e prestiti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 22.

Il Governo è autorizzato a emanare un regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il regolamento dovrà determinare le condizioni in base alle quali gli assicuratori possono essere autorizzati ad esercitare l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui alla presente legge, prescrivere la forma delle polizze di assicurazione, la semplificazione delle modalità per la costituzione e per la restituzione del deposito cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti e per il rilascio di duplicato di polizza e certificati smarriti o distrutti; determinare i premi massimi di assicurazione per i vari tipi di veicoli a motore e le somme minime per le quali ciascun veicolo a motore appartenente ai tipi indicati nel precedente articolo 12 deve essere assicurato; determinare il contributo percentuale previsto dall'articolo 17 della presente legge.

Il regolamento conterrà le norme di applicazione delle disposizioni della presente legge ai veicoli a motore introdotti in Italia dai cittadini stranieri e da cittadini italiani rimpatriati per un soggiorno temporaneo.